

SCRITTURA PRIVATA

=====

LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA S.P. N. 12 "CORINALDESE" IN LOCALITÀ BORGO CATENA TRA IL KM 00+000 CIRCA ED IL KM 02+000 CIRCA. COMUNE DI SENIGALLIA – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 98.04. SCRITTURA PRIVATA.

=====

TRA

- “Provincia di Ancona” (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A, nella persona dell’Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Settore III, di seguito nel presente atto denominata “Ente”;
- “Conbit Infrastrutture S.R.L.S.” (C.F./P.I. 02696940416) con sede legale in Via Cesanense n. 174 – Monte Porzio (PU) – C.A.P. 61040, nella persona del legale rappresentante, Nello Nasoni, nato a Fano (PU) il [REDACTED] di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- 1) con determina dirigenziale n. 1436 del 03/11/2025 la Provincia di Ancona affidava i lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la s.p. n. 12 “Corinaldese” in località borgo catena tra il km 00+000 circa ed il km 02+000 circa. Comune di Senigallia – Reparto Operativo di Senigallia - (Cod. Int. 98.04), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- 2) l’“Appaltatore” ha dichiarato, in sede di offerta, l’intenzione di subappaltare le lavorazioni oggetto di appalto (categoria OG3) nei limiti del 49,99% del loro importo;
- 3) con verbale del 13/11/2025 si procedeva alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e smi;

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

L'“Ente” affida all'“Appaltatore”, che accetta, l'esecuzione dei lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la s.p. n. 12 “Corinaldese” in località borgo catena tra il km 00+000 circa ed il km 02+000 circa. Comune di Senigallia – Reparto Operativo di Senigallia - (Cod. Int. 98.04), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (CIG: B8A4E1793B).

Art. 3 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dall'“Ente” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, determinato a misura, è fissato in €112.147,70 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza), oltre Iva 22%, per un totale di € 136.820,19 (iva compresa). Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall' “Ente” alla sede legale dell'“Appaltatore”. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'“Ente”. L'“Appaltatore”, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010, indica i seguenti estremi identificativi di conto corrente dedicati alle commesse pubbliche: IBAN [REDACTED] dichiara, altresì, che i soggetti legittimati ad operare sullo stesso sono:

- Nello Nasoni, nato a Fano (PU), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- Maria Nasoni, nata a Monterado (AN), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

Art. 4 (Obblighi di tracciabilità finanziaria e clausola risolutiva espressa)

L'“Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9–bis, della sopra citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del predetto articolo, l'“Appaltatore” si obbliga, altresì, a documentare di volta in volta alla Stazione Appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in argomento.

Qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'“Appaltatore” è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'ufficio di prefettura competente per territorio.

Art. 5 (Tempi di esecuzione e di pagamento)

Il presente contratto avrà una durata di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13/11/2025.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori *a misura* per un importo complessivo di € 90.000,00 (Novantamila/00 euro), al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute per legge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Art. 6 (Definizione controversie)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, vale a dire il Foro di Ancona.

Art. 7 (Polizze assicurative)

L'“Appaltatore” ha stipulato polizza di assicurazione per responsabilità civile generale n. OX00064654 emessa da REVO Insurance S.p.A. con decorrenza dal 12/11/2025 al 12/05/2026, per danni di esecuzione e responsabilità Civile verso Terzi (massimale di euro 500.000,00), agli atti dell'“Ente.

Art. 8 (Divieto di cessione)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 9 (Sicurezza)

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto, altresì, dei piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 10 (Pagamento dei lavoratori e oneri previdenziali)

L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 11 (Incompatibilità)

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 (Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice)

L'“Appaltatore” si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2, comma 3) e al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona (art. 2, comma 1) approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 e successivamente modificato con Decreto del Presidente n.187 del 30/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'“Ente” la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 13 (Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Ancona.

Art. 14 (Risoluzione del contratto)

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 (Spese e oneri contrattuali)

Sono a carico dell'“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'“Ente”.

Art. 16 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è stata assolta per l'importo di euro 40,00.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

L'“Ente”, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 4, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Ancona (Ing. Roberto Vagnozzi)

Per l'Impresa Appaltatrice (Sig. Nello Nasoni)